LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 41

Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare

E' vietato, senza autorizzazione dell'Amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare, quando possa ledere interessi del monopolio; negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-41-attingimento-di-acqua-da-sorgenti-e-polle-salse-ed-asportazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it